

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Delibera n. 64 Collegio dei Docenti del 14.05.2024

“Il criterio fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è che gli studenti abbiano conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline e che non abbiano superato il 25% delle assenze durante l'anno scolastico. Agli studenti del triennio dopo il giudizio di ammissione alla classe successiva viene attribuito il credito scolastico.

La non ammissione alla classe successiva, in presenza di gravi e/o diffuse insufficienze nelle discipline, ritenute non recuperabili in tempi brevi, né con lo studio autonomo da parte dell'alunno, né mediante appositi interventi didattici integrativi; una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza comporta comunque la non ammissione alla classe successiva.

La sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva degli studenti per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale però da non comportare un immediato giudizio di non promozione; il criterio da adottare prevede il limite massimo di tre insufficienze non gravi, oppure due gravi e una non grave; le insufficienze dovranno essere recuperate o attraverso la partecipazione alle attività di recupero organizzate dall'Istituto oppure con lo studio autonomo; gli studenti dovranno dimostrare il raggiungimento delle competenze richieste attraverso le prove di verifica predisposte dai Consigli di Classe per le discipline insufficienti; il C.d.C. può deliberare attività di recupero su particolari aspetti del programma svolto anche in presenza di un voto sufficiente.

Il mancato recupero delle carenze riscontrate nel corso dell'anno scolastico nelle verifiche predisposte per gli alunni con giudizio sospeso comporta altresì la non ammissione alla classe successiva”.

Per l'attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe attribuisce il credito in base alla media aritmetica dei voti secondo la tabella prevista dal Decreto Legislativo n. 62 del 2017.

L'oscillazione all'interno della banda avviene tenendo conto di:

- assiduità e puntualità nella frequenza scolastica,
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative,
- partecipazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
- Nel caso in cui il Consiglio di Classe durante lo scrutinio attribuisca delle sufficienze per voto del CDC, assegna come credito scolastico il punteggio estremo inferiore della banda di oscillazione corrispondente alla media.
- Nel caso di media aritmetica superiore al 9 (senza alcun voto di consiglio) all'alunno viene attribuito il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media.
- Nel caso di media aritmetica superiore allo 0,5 (senza alcun voto di Consiglio) viene attribuito il punteggio estremo superiore della banda di oscillazione corrispondente alla media.

I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle decisioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico”.